

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Padova, 13 gennaio 2023

Prot. 08

Oggetto: Legge di bilancio 2023. Principali disposizioni di interesse per il settore.**Premessa**

Come è noto (cfr. circolare FIAP prot. 1/2023) sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Con la presente circolare riportiamo le disposizioni di maggiore interesse per il settore.

AGEVOLAZIONI PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Viene disposta la proroga per il primo trimestre 2023 delle agevolazioni per energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese. In particolare:

Credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” [Comma 2]

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, (cd “energivore”) è riconosciuto **un credito d’imposta in misura pari al 45%** delle spese sostenute della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2023**.

Per usufruire del credito, i costi per kWh della componente di energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Credito d’imposta a favore di imprese “non energivore” [Comma 3]

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia, cui si riferisce il comma 2 della Legge di Bilancio 2023, **dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh**, è riconosciuto un credito **d’imposta in misura pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2023**.

I costi per kWh calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

1

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell’area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l’uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP**SEDE LEGALE**ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002**SEDI OPERATIVE PRINCIPALI****CESENA**
Via dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)**PADOVA**
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" [Comma 5]

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **primo trimestre 2023** (cfr. circolare FIAP prot. 05/2023), per usi energetici diversi dal termoelettrico, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ricordiamo in proposito che **l'Agenzia delle Entrate**, con circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 (cfr. nota FIAP del 7 dicembre 2022) **ha confermato che il beneficio riguarda anche il gas naturale liquefatto (LNG) ad uso autotrasporto.**

Cessione dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale [Comma 8]

I crediti d'imposta di cui ai commi 2-3-5, sono cedibili **solo per intero** dalle imprese ad altri soggetti e possono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con cui sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del **31 dicembre 2023.**

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico [Comma 11]

L'AREA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16 kW.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas [Commi 13-14]

Le somministrazioni di **gas metano usato per combustione** per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate **all'aliquota IVA del 5%.**

Per il primo trimestre 2023, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri.

Applicazione di un tetto massimo ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica da diverse fonti di energia [Commi 30-38]

2

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



FIAP

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 è prevista l'applicazione di un limite massimo di 180 euro per MWh ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica immessa in rete da taluni impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Sono previste specifiche circostanze in cui non si applicano le disposizioni in questione.

Contributo di solidarietà temporaneo [Comma 115]

Viene istituito un contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023 a carico dei soggetti che esercitano, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva da queste attività nei periodi precedenti.

↘ CARO GASOLIO. MISURE SPECIFICHE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Misure di sostegno a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi [Commi 503-504]

Viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, quale contributo per mitigare gli effetti dell'incremento del costo del gasolio, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che utilizzano veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto.

Nello specifico, tali risorse sono disponibili per le imprese aventi **sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1)**, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e **iscritte nell'albo nazionale** degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Entro il 31 marzo 2023 il MIT, di concerto con il MEF stabiliranno con un decreto le relative procedure per l'erogazione.

Si sottolinea che questo contributo si aggiunge agli 85 milioni stanziati dal cd. DL Aiuti ter (destinati alle sole aziende con stabile organizzazione in Italia dal cd. DL Aiuti quater attualmente in fase di conversione in legge).

↘ CODICE DELLA STRADA

3

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Sospensione aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie [Comma 497]

Per gli anni 2023 e 2024 viene **sospeso l'aggiornamento biennale** delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 195 del Codice della Strada.

↳ MISURE IN MATERIA FISCALE

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti [Comma 63]

La disposizione **riduce dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva** sulle somme erogate sotto forma di **premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato** erogati nell'anno 2023.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili [Commi 87-95]

I presenti commi consentono ai **contribuenti che detengono partecipazioni in società ed enti esteri**, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare, attraverso il pagamento di **un'imposta sostitutiva** (al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti Ires o Irpef, o con aliquote ulteriormente ridotte per i proventi accantonati per almeno due esercizi), **gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti** alla data di entrata in vigore della legge, relativi all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta precedente a quello in corso il 1° gennaio 2022.

Assegnazione agevolata ai soci [Commi 100-105]

Vengono introdotte delle **agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni**, da parte delle società (incluse quelle non operative) di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

A queste operazioni **si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, fissata nella misura del 13%, ed è ridotta l'imposta di registro.**

Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie. Nello specifico, le operazioni devono avvenire entro il 30 settembre 2023 e tutti i soci devono essere iscritti nel libro dei soci entro tale data.

Regolarizzazione irregolarità formali [Commi da 166 a 173]

I commi in esame consentono di **sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti** di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, **se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per**

4

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Si specifica che nei seguenti casi la procedura di regolarizzazione non può essere esperita: atti contestati o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della **procedure di collaborazione volontaria**, emersione di **attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dallo Stato** e per le irregolarità **già contestate in atti divenuti definitivi**.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento [Commi 174-178]

La disposizione consente di **regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché** le relative violazioni **non siano state già contestate alla data del versamento** del dovuto mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Viene specificato che il **versamento può avvenire o a rate o in un'unica soluzione, con primo pagamento entro il 31 marzo 2023 unicamente per l'attività finanziaria e patrimoniale detenute all'interno dello Stato.**

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento [Commi 179-185]

I presenti commi definiscono **gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate con modalità agevolate**, purché non impugnati o non siano decorsi i termini per presentare ricorso.

Nello specifico, sono previste sanzioni ridotte ad un diciottesimo (prima un terzo) del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi ai **processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, agli avvisi di accertamento, rettifica liquidazione, ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 2023, agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.**

Definizione agevolata delle controversie tributarie [Commi 186-205]

La disposizione definisce con modalità agevolate le **controversie tributarie pendenti in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane** aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso è in **primo grado** la percentuale da pagare sarà pari al **90% del valore**.

5

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



FIAP

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Se vi è **soccombenza dell'Agenzia fiscale**, le controversie pendenti possono essere definite con pagamento del **40% del valore complessivo in cui fosse in primo grado, del 15% se fosse di secondo grado**.

Inoltre, ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, il contribuente viene obbligato a presentare, sempre entro tale data, la domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata. Infine, viene specificato che al deposito della documentazione richiesta delle norme, **il processo è dichiarato estinto**.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie [Commi 206-212]

Questi commi consentono di definire **attraverso un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi** (in cui è parte l'ADE), **entro il 30 giugno 2023**.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione [Commi 213-218]

Viene introdotta e disciplinata la **rinuncia agevolata** alle controversie tributarie in cui è parte l'ADE pendenti in Cassazione entro il 30 giugno 2023.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Si dispone, così, il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge**.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate [Commi 219-221]

Viene consentita la **regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di somme di tributi all'ADE**.

Nello specifico, delle **rate** relative alle **somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione** e degli **importi**, anche rateali, **concernenti le conciliazioni giudiziali**.

6

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



Questa regolarizzazione avviene attraverso il versamento del dovuto entro il **31 marzo 2023, con un massimo di venti rate di pari importo**, consentendo al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione [Commi 222-230]

Vengono disposti **l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Relativamente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Di interesse particolare è che viene introdotta per le violazioni del codice della strada una specifica disciplina dell'annullamento automatico (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali).

Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione [Commi 231-252]

Le disposizioni in oggetto recano la disciplina delle cd. **rottamazioni delle cartelle esattoriali nel periodo compreso tra gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione** a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Riassumendo, viene richiesto il versamento delle **somme dovute a titolo capitale** e di quelle **maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive** e di notifica della cartella di pagamento. **Il pagamento può essere effettuato a rate** (con un tasso d'interesse pari al 2%) **o in un'unica soluzione** (in questo caso si estinguono le procedure esecutive già avviate).

Il testo rimane uguale alle precedenti definizioni agevolate tranne che per le seguenti innovazioni che **rimettono i termini, con riferimento ai precedenti istituti di pace fiscale i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, l'estensione della cd. Rottamazione** anche ai carichi relativi alle somme dovute agli enti di previdenza privati ed escludono la **definizione agevolata per le cd. Risorse proprie UE**. Infine, **la pace fiscale viene estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.**

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno [Commi 265-266]

Viene prorogato al **31 dicembre 2023** il credito di imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, ponendo la copertura dell'onere, pari a in 1.467 milioni, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

Fondo per la crescita sostenibile [Comma 419]

Viene incrementato il **Fondo per la crescita sostenibile** per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale di **1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024**.

Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata [Comma 276]

Dal **1° gennaio 2023** vengono elevate le soglie di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata. Nello specifico, si aumenta da 400.000 a **500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi** e da 700.000 a **800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività**.

Limiti all'utilizzo del contante [Comma 384]

Viene innalzato a **5.000 euro il limite entro cui è permesso il trasferimento di denaro contante**.

Fondo di garanzia PMI [Commi 392-392]

Viene prorogato di un anno (fino al **31 dicembre 2023**) l'operatività transitoria e speciale del **Fondo di garanzia PMI** prevista dalla legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022.

Inoltre, sempre al 31 dicembre 2023 viene prorogato il terminale per il sostegno speciale e temporaneo del Fondo per supportare la liquidità delle imprese colpite dagli effetti economici derivanti dal conflitto russo-ucraino.

Rifinanziamento della nuova Sabatini [Commi 414-416]

È stato predisposto il **rifinanziamento della nuova Sabatini di 30 milioni per l'anno 2023 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026**.

Si specifica che queste ulteriori risorse si aggiungono ai 240 milioni di euro per il 2023 e ai 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 stanziati dalla precedente Legge di Bilancio.

8

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



Di conseguenza **viene prorogato di 6 mesi il termine per poter ultimare gli investimenti delle imprese per i quali sono stati ottenuti finanziamenti agevolati stipulati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.**

Credito d'imposta 4.0 beni strumentali nuovi [Comma 425]

Viene prorogato al 30 settembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022 a due condizioni: **l'ordine deve risultare accettato** dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un **acconto non inferiore al 20 per cento del corrispettivo pattuito.**

↘ MISURE IN MATERIA LAVORO E PREVIDENZA

Taglio del cuneo fiscale [Comma 281]

Viene confermato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, **l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore **nella misura del 2%** per i rapporti di lavoro con una retribuzione imponibile mensile compresa tra 1.924 euro e 2.692 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità). **L'esonero è incrementato di un ulteriore 1%** per i lavoratori la cui retribuzione imponibile mensile non supera l'importo di euro 1.932,00.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per la piena attuazione della misura occorre attendere le relative istruzioni INPS.

Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd "Quota 103") [Comma 283]

In via sperimentale per il 2023, i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, potranno accedere alla **pensione anticipata flessibile**. Il trattamento pensionistico, per le mensilità di anticipo del pensionamento, è riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge.

La pensione in commento non è cumulabile, per il periodo che va dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di euro 5.000 annui.

Incentivi al trattenimento in servizio [Comma 286]

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Qualora esercitino tale facoltà il loro datore di lavoro non sarà tenuto al versamento della quota contributiva a carico del lavoratore e la somma corrispondente è corrisposta interamente al lavoratore.

APE Sociale [Commi 288, 289 e 290]

È stata **prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'APE sociale**. L'indennità, erogata dall'INPS fino al raggiungimento dell'età pensionabile, è concessa ai lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito la NASpl e i cosiddetti caregivers, a condizione che abbiano almeno 63 anni di età e che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Opzione donna [Comma 292]

È stata **prorogata fino al 31 dicembre 2023** la possibilità, per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano almeno 60 anni di età (ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni) e abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione, di accedere anticipatamente alla pensione.

Tale possibilità è concessa alle lavoratrici che siano caregivers, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Incentivo all'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza [Commi 294, 295 e 296]

Per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari del RdC, **ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato tali soggetti** dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è riconosciuto, per un massimo di 12 mesi, **l'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali** (ad esclusione di quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) a carico dei datori di lavoro, **fino a un massimo di euro 8.000 annui**.

Tale esonero è riconosciuto anche nel caso di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. L'esonero in esame è alternativo a quello riconosciuto al datore di lavoro nella misura corrispondente alla somma percepita mensilmente dal lavoratore a titolo di RdC, previsto dall'art 8 del D.L. 4/2019.

Incentivi alle assunzioni dei giovani e delle donne [Commi 297 e 298]

10

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



L'esonero contributivo per le assunzioni dei giovani (under 36) e delle donne previsti dalla Legge 178/2020, **si applica anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato** e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

L'esonero contributivo, che è pari al 100% per un massimo di 36 mesi, è riconosciuto adesso fino a un massimo di euro 8.000 annui (prima il limite era 6.000 annui).

Lavoro agile [Comma 306]

È prorogata fino al 31 marzo 2023 (*cf.* circolare FIAP prot. 07/2023) la possibilità per i lavoratori fragili di poter svolgere la propria mansione in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, senza decurtazione dello stipendio.

Reddito di cittadinanza [Commi da 313 a 321]

Nelle more di una revisione organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, per l'anno 2023, il reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali [Commi da 342 a 354]

Il contratto di prestazione occasionale (art 54-bis del D.L 50/2017) è quel contratto che consente ad un utilizzatore di acquisire prestazioni di lavoro per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto di alcuni limiti economici. Le modifiche, introdotte dalla legge in commento, sono intervenute proprio sui limiti economici, aumentandone il tetto, e, in più, ampliando la platea dei datori di lavoro che potranno utilizzare tale tipologia contrattuale.

Secondo la previgente disciplina, difatti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), era consentito a ciascun utilizzatore di usufruire di prestazioni di lavoro occasionale per un compenso complessivo massimo di 5.000 euro, per la totalità dei prestatori impiegati. Questo **importo è stato ora elevato a 10.000 euro**.

La modifica, però, più significativa è quella che ora consente di utilizzare le prestazioni occasionali alle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, senza più fare distinzioni in base alla tipologia di attività svolta. In precedenza, tale limite era di 5 dipendenti, per la generalità delle imprese, e di 8 dipendenti per le aziende alberghiere e strutture ricettive.

Assegno Unico e Universale [Commi 357 e 358]

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

A partire dal **1° gennaio 2023**, l'**Assegno Unico è incrementato del 50%** per le famiglie con figli di età inferiore ad 1 anno e per le famiglie con 3 o più figli, per ogni figlio, di età compresa tra 1 e 3 anni, che abbiano un ISEE fino a euro 40.000.

Sono, inoltre, rese strutturali le maggiorazioni previste per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

Congedo parentale [Comma 359]

È stata elevata ad un mese la durata massima del congedo parentale, che può essere fruito in alternativa fra loro dai genitori, fino al sesto anno di vita del figlio, o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. L'indennità retributiva è, inoltre, aumentata dal 30% all'80%.

Possono richiedere tale congedo i lavoratori che abbiano terminato il congedo di maternità, o in alternativa quello di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale [Commi 471 e 472]

È stato istituito presso il MIT il **Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale**, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione di un contributo denominato **"buono portuale"** pari all'80% della spesa sostenuta dalle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni portuali rilasciate, rispettivamente, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/1994 e dell'art. 36 del RD n. 327/1942 c.d. Codice della navigazione.

Il contributo è destinato ad agevolare il conseguimento e le abilitazioni di guida dei veicoli destinati all'attività di trasporto di merci o persone all'interno delle aree portuali da parte dei propri dipendenti, di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente; sviluppare modelli di organizzazione e di gestione, di importo massimo pari a 10.000 euro per impresa; incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali, di importo massimo pari a 50.000 euro per impresa.

I termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Allegati utili

📄 **LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197:** *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* [GAZZETTA UFFICIALE n. 303 del 29 dicembre 2022, Suppl. Ordinario n. 43].

12

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Link utili

- **FIAP – CIRCOLARE del 02 gennaio 2023, prot. 01:** *“Le principali novità fiscali della legge di bilancio 2023”*: <https://bit.ly/3H1daZb>
- **FIAP – CIRCOLARE dell’ 11 gennaio 2023, prot. 05:** *“Credito d’imposta sul gas naturale per le imprese non gasivore per il primo trimestre 2023”*: <https://bit.ly/3GDpwpq>
- **FIAP – NOTA del 07 dicembre 2022:** *“Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale imprese NON gasivore. Interessate anche le imprese di autotrasporto con in disponibilità veicoli CNG e LNG”*: <https://bit.ly/3kfAlGx>
- **FIAP – CIRCOLARE del 13 gennaio 2023, prot. 07:** *“Smart working soggetti fragili: nuovi termini di comunicazione telematica”*: <https://bit.ly/3w0WX00>

Cordiali saluti

Segreteria FIAP

13

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell’area riservata del sito, è di esclusiva proprietà di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l’uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it